COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A. (1379) **3**

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* **3, 11**

VISCARDI MICHELE, *Relatore* **3**

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A. (1379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A. ».

L'onorevole Viscardi ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELE VISCARDI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame riguarda materia e problemi che il Parlamento ha più volte discusso ed esaminato. Infatti, si tratta di norme rivolte a fronteggiare particolari situazioni di crisi settoriali e territoriali ben delimitate attraverso l'utilizzo di strumenti specifici. Inoltre, i contenuti discendono in parte anche dal protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 che ha fornito indicazioni di merito cui il Governo si è attenuto nella stesura del disegno di legge.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono collegati strettamente alla crisi siderurgica nazionale e fanno seguito alle definizioni strutturali assunte in sede CEE, intervenendo congiuntamente sul fronte del sostegno dei redditi ai lavoratori più direttamente colpiti dalla crisi, sul fronte della riorganizzazione produttiva del settore, sul fronte degli squilibri finanziari necessari a consentire la ripresa delle aziende interessate.

Si agevola l'esodo volontario dei lavoratori in esubero nelle varie aziende siderurgiche attraverso la possibilità di prepensionamento, prevista dalla legge 23 aprile 1981, n. 155, per gli ultracinquantenni.

Si incentiva lo smantellamento delle capacità produttive esuberanti per i prodotti siderurgici semilavorati e per i laminati ed i relativi forni fusori attraverso il riconoscimento di contributi collegati alle quantità abbattute con il meccanismo già previsto dall'articolo 20 della legge 14 febbraio 1982, n. 46, e con particolari ulteriori incentivazioni per il reimpiego di detti contributi in operazioni di riorganizzazione aziendale o di nuovi investimenti produttivi sostitutivi.

Si allevia il carico degli oneri finanziari delle imprese siderurgiche, riconoscendo un contributo in conto interessi sulle operazioni di indebitamento a medio termine limitatamente agli esercizi 1984, 1985 e 1986.

La particolare situazione di crisi del settore tubi, in conseguenza della caduta strutturale della domanda interna ed estera e della sovracapacità produttiva esistente nel nostro paese, viene affrontata riconoscendo alle aziende interessate un contributo per l'abbattimento delle capacità produttive potenziali con meccanismi analoghi a quelli previsti per il settore siderurgico.

Al fine di rendere più agevole questo complesso processo di ridimensionamento delle capacità produttive del nostro paese nei settori richiamati all'articolo 6, viene anche definita la cumulabilità dei benefici indicati con quelli previsti dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.

Per far fronte alla particolare situazione di crisi locale, conseguente ad endemiche situazioni di crisi settoriali, si consente l'intervento della GEPI al Nord e segnata-

mente nell'alto novarese, con procedura assimilabile alle leggi nn. 784 e 684 rispettivamente del 1980 e 1982, col compito di definire attività sostitutive per il reimpiego dei lavoratori interessati.

Inoltre, si autorizzano interventi ordinari della GEPI nelle province di Arezzo e di Terni in deroga all'attuale normativa e con modalità incerte dal punto di vista delle effettive conseguenze, stante un arco temporale di validità della norma di un anno.

Vengono poi estesi i benefici previsti dall'articolo 4 della legge n. 675 del 1977, riconoscendo i contributi pluriennali sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili anche da parte di aziende ed enti economici che controllano direttamente od indirettamente imprese che hanno richiesto le stesse agevolazioni.

Il Ministero dell'industria ritiene poi di arricchire la propria capacità di sostegno alla ricerca ed allo sviluppo industriale del nostro paese avvalendosi, a pagamento, di consulenze e ricerche di varia natura.

Per l'attuazione dei programmi speciali previsti dalla CEE nelle aree ove la crisi siderurgica più pesantemente ha influenzato ed influenza le condizioni economiche e sociali, è prevista la costituzione di un fondo speciale per il credito agevolato al settore industriale attraverso uno specifico stanziamento di importo pari a quello previsto dalla Comunità e con la riserva, nell'ambito del fondo stesso, di analoga quota pari alla somma degli stanziamenti CEE e nazionale.

È prevista una copertura finanziaria pari a 358 miliardi per il 1984 e di soli 200 miliardi per il 1985, non essendo stata definita con precisione la modalità di copertura dell'intera spesa, nemmeno integralmente quantificata.

Prima di una più analitica esposizione dei singoli articoli, mi preme l'obbligo di evidenziare alcune incongruenze per le quali sarà importante sentire il Governo ai fini di una valutazione definitiva.

La parte più strettamente collegata alla vicenda siderurgica, e per la quale non è stato sinora possibile individuare strumenti alternativi al prepensionamento, mi pare abbia colto la sostanza delle obiezioni mosse al più volte preannunciato provvedimento per i bacini di crisi. Avere ristretto al solo settore siderurgico il ricorso a forme particolari ed eccezionali di sostegno vuole dire potere prendere atto che il Governo non intende allargare analoghe procedure ad altri settori e che ritroveremo nella promessa iniziativa governativa i punti di riferimento dell'iniziativa rivolta agli altri settori in crisi. Come pure credo si possa condividere l'operazione rivolta al settore tubi dal momento che essa offre l'opportunità di fare fronte alla particolare situazione del settore.

Tralasciando gli altri aggiustamenti previsti in particolare dagli articoli 6 e 7, voglio richiamare la vostra attenzione soprattutto sul contenuto fortemente innovativo degli articoli 5, 8 e 9.

Con l'articolo 5 si interrompe una linea di indirizzo degli interventi GEPI che è in atto dal 1977, allorché, nell'ambito della legge n. 675, si volle riservare alla sola area meridionale l'impiego di questo specifico strumento di salvataggio industriale per il quale sono già all'ordine del giorno della nostra Commissione proposte di riforma. Avemmo già modo di sottolineare l'inopportunità di estendere alle altre aree del paese l'applicabilità della normativa GEPI in occasione dell'approvazione della legge n. 684 del 1982 a proposito dell'intervento autorizzato per la Falk di Spoleto.

Oggi, come allora, noi riteniamo che sopravvivano condizioni di inopportunità che possono determinare l'illusione di operazioni di salvataggio diffuso, con conseguenze nefaste per la stessa funzionalità della GEPI e con pericoli di grave turbativa sui precari equilibri della nostra economia di mercato.

Noi abbiamo coscienza delle difficoltà locali e del fascino che esercita sui diretti interessati e sulle comunità locali l'ombrello della GEPI; ma vogliamo sottolineare le difficoltà che tali operazioni creano al Governo di fronte alle pressioni esistenti e che siamo riusciti a contenere insieme alle organizzazioni sindacali con la delimitazio-

ne territoriale. So che vi saranno solenni giuramenti perché questo provvedimento non costituisca un precedente per altre aree del paese e per l'ipotesi di riforma della GEPI. Vorrei però essere certo che il Governo, tutte le forze politiche e le organizzazioni sindacali siano in grado poi di onorare le rassicuranti disponibilità - nel senso da me sollecitato - che certamente ci verranno nel corso della discussione.

Infine, credo sia importante non continuare a dare carichi alla GEPI senza garantire - ormai da anni - adeguati stanziamenti pluriennali in assenza dei quali ormai da mesi la GEPI ha sostanzialmente bloccato la propria attività ed è giunta, in questi giorni, perfino a negare l'anticipazione della cassa integrazione guadagni ai propri dipendenti.

Mi riservo anche, alla luce del dibattito e delle varie posizioni che emergeranno, di esprimere un parere definitivo sul contenuto dell'articolo 5 e sugli accorgimenti che sarà necessario adottare per la praticabilità della linea avanzata dal Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 8, devo confessarvi che proprio non lo capisco, anche perché esistono precisi strumenti alternativi, all'interno della legislazione in atto (leggi n. 675 del 1977 e n. 46 del 1982), che non giustificano l'apertura di questo mercato particolare di consulenze e di ricerche.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 9, chiedo al Governo di chiarire il senso preciso dell'ultimo comma, che risulta - mi auguro di sbagliarmi - incoerente con lo sviluppo dei due commi precedenti e, comunque, non motivato dalla normativa comunitaria.

Onorevoli colleghi ho ritenuto di non dover appesantire questa prima parte della relazione con richiami analitici alla situazione settoriale e congiunturale, dando per scontate tutte quelle valutazioni ed informazioni già in nostro possesso. Solo per rendere più comprensibile il contenuto dei vari articoli mi pare opportuno illustrarne specificamente le norme.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede la proroga al 31 dicembre 1986 dell'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, concernenti il collocamento a riposo anticipato dei lavoratori del settore industria, sia manifatturiero - con esclusione del settore edile - sia estrattivo.

La predetta norma abbassa il limite per il collocamento a riposo a 55 anni per gli uomini ed a 50 anni per le donne. Il collocamento a riposo viene concesso a domanda dei lavoratori e non può essere imposto dai datori di lavoro.

La legge n. 155 del 1981 si è dimostrata un ammortizzatore sociale valido; infatti, la stessa è stata più volte prorogata, fino al 30 giugno 1983, con le seguenti norme: decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 59. Pertanto la nuova proroga viene proposta sulla base di una sperimentazione dei risultati positivi.

Nel quadro della predetta proroga viene inscritta una deroga intesa a favorire i lavoratori del settore siderurgico, a causa della grave crisi che lo stesso attualmente attraversa e della conseguente necessità della sua razionalizzazione anche sotto lo aspetto occupazionale.

La deroga consiste nell'abbassare a 50 anni l'età minima per il collocamento a riposo.

È evidente che tale deroga riguarda unicamente gli uomini, in quanto per le donne il limite di 50 anni è già previsto dalla legge n. 155 del 1981.

In ogni modo, i lavoratori possono essere collocati a riposo anticipatamente solo se alla data di presentazione della domanda abbiano maturato versamenti previdenziali almeno nella misura prevista per l'ottenimento del trattamento minimo di quiescenza (180 contribuzioni mensili o 780 settimanali).

Sono stati equiparati ai lavoratori siderurgici quelli dipendenti sia dalle imprese che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e di manutenzione degli stabilimenti siderurgici, sia

dalle imprese produttrici di carbone *coke*. Tale estensione si giustifica con la necessità di assicurare un ammortizzatore sociale anche alle imprese che svolgono attività connesse con il settore siderurgico e che di questo settore seguono le sorti sia di espansione sia di crisi. Infatti, la crisi attuale della siderurgia porta alla drastica riduzione di molti impianti con il conseguente minore bisogno sia delle attività di servizio e manutenzione sia di approvvigionamento di carbone *coke*.

Il prepensionamento è stato inoltre previsto per i lavoratori delle aziende siderurgiche, per servizio e la manutenzione e per la produzione di *coke* che siano in cassa integrazione guadagni straordinaria o che siano stati licenziati successivamente al 1° gennaio 1981.

A questo punto, desidero chiarire il senso di questa norma, che in qualche misura fa giustizia di una diversità di comportamenti. Infatti, mentre l'articolo 20 della legge n. 46 del 1982 ha prodotto effetti attraverso lo smantellamento degli impianti ed il conseguente licenziamento degli addetti, per questo caso particolare - a differenza di altra legislazione esistente, per esempio, per i dipendenti di aziende fallite - questi lavoratori si vedevano negate, contemporaneamente, sia la possibilità di accedere al prepensionamento sia quella di vedersi riconosciuti i periodi di disoccupazione straordinaria.

Detti lavoratori possono fruire del prepensionamento, ovviamente anticipato fino al cinquantesimo anno di età, se ne fanno richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge oggetto della presente relazione.

L'articolo 2 disciplina tre importanti aspetti del settore siderurgico. Il primo concerne l'incentivazione allo smantellamento degli impianti; il secondo pone una normativa di indirizzo sulle transazioni dei « riferimenti (quote) di produzione »; il terzo dispone che avvenga per il tramite del Ministero dell'industria l'invio alla CECA dei moduli concernenti la produzione e la capacità produttiva.

Per quanto concerne gli incentivi allo smantellamento degli impianti, il disegno di legge prevede la concessione di un contributo a fondo perduto per la demolizione, attraverso, « rottamazione », degli impianti per la produzione di semilavorati, compresi i fucinati o blumi, o di laminati.

Gli impianti ammissibili al contributo debbono essere agibili - cioè, anche se non in produzione, in condizione di poter produrre regolarmente e immediatamente - alla data del 1° luglio 1983. Questa scelta dell'agibilità al 1° luglio 1983 è dettata da due considerazioni: dalla necessità di sopprimere impianti efficienti, al fine di ottenere una effettiva riduzione di capacità produttiva e dalla opportunità di non escludere gli impianti che per esigenze di mercato non fossero in effettiva attività alla citata data del 1° luglio 1983 ma che, comunque, potessero immediatamente essere utilizzati, trattandosi di impianti efficienti e funzionali.

Al fine di ottenere una razionalizzazione equilibrata del settore, è stato previsto di concedere contributi anche per lo smantellamento dei forni fusori collegati con gli impianti di laminazione. È stato ammesso anche il collegamento interaziendale, nel senso di incentivare i forni fusori che si collegano ad impianti di laminazione anche in via indiretta, nel senso che appartengono ad aziende distinte ma collegate, in quanto appartenenti o allo stesso gruppo aziendale o ad aziende unite da accordi aventi lo scopo di costituire consorzi per la produzione di semilavorati da rilaminazione mediante impianti esistenti in Italia.

Il contributo concedibile è, per gli impianti di laminazione, fino a lire 90 mila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa; tale misura è elevabile fino a 150 mila lire se la maggiorazione viene impiegata o per investimenti di razionalizzazione aziendale compatibili con il regime autorizzatorio istituito col decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, oppure per investimenti in altro settore industriale. La ripartizione del predetto contributo in due fasce ha lo scopo di fornire uno stimolo, oltre che allo smantellamento, an-

che alla realizzazione di nuovi impianti al fine di riassorbire l'occupazione non più impiegabile negli impianti siderurgici per effetto della soppressione degli stessi. Il contributo è altresì concedibile per i forni fusori ed è stabilito nella misura massima di lire 90 mila, senza alcun'altra possibile maggiorazione.

Le imprese interessate all'ottenimento dei contributi debbono possedere gli impianti da smantellare alla data del 30 giugno 1983; qualora l'impresa posseditrice non fosse proprietaria degli impianti, deve essere autorizzata allo smantellamento dalla proprietà.

La misura del contributo viene determinata tenendo conto: dello stato degli impianti, nel senso che ad impianti più moderni e più funzionali vada un contributo più elevato; dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta, in modo da concedere un maggiore contributo alle imprese disposte ad uscire dal mercato siderurgico; del tipo di investimenti produttivi che verranno realizzati con gli stessi contributi, sia che si tratti di investimenti di razionalizzazione aziendale sia che si tratti di investimenti alternativi, con particolare riguardo agli impianti che interessano le aree del Mezzogiorno.

Le domande di contributo debbono essere presentate al Ministero dell'industria entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il termine per lo smantellamento degli impianti è stabilito al 31 dicembre 1985.

Le domande di contributo vengono istruite con le stesse procedure previste dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che prevedeva analoghi incentivi per la riduzione di capacità produttiva nel settore siderurgico, vale a dire che sono prima esaminate dal competente comitato del Ministero dell'industria e quindi deliberate dal CIPI. Detta procedura viene seguita anche per i programmi di razionalizzazione aziendale o di investimenti in altri settori industriali.

I contributi vengono erogati previo accertamento della demolizione mediante « rottamazione » degli impianti da parte di una commissione ministeriale, nominata appositamente. Naturalmente l'onere relativo agli accertamenti viene posto a carico delle imprese.

Lo stesso articolo 2 prevede l'istituzione di un regime di indirizzo sulle transazioni dei « riferimenti (o quote) di produzione ». Tale regime ha lo scopo di assicurare la coerenza delle future transazioni con gli indirizzi generali di politica siderurgica. Non si tratta quindi di un regime autorizzatorio che pone dei vincoli alla libertà operativa degli imprenditori. La norma, infatti, oltre a stabilire espressamente il parametro di riferimento ai fini della valutazione delle domande, pone un termine preventivo molto breve – trenta giorni – entro il quale deve essere emessa la pronunzia del ministro dell'industria, previo parere del comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, cioè dello stesso comitato che si pronuncia sulle domande di contributo per lo smantellamento degli impianti. D'altra parte, questo tipo di vigilanza si rende indispensabile al fine di tener conto di un aspetto molto importante della vita delle imprese siderurgiche. Com'è noto, i « riferimenti (o quote) di produzione » rappresentano la quantità di produzione per la quale ciascuna impresa siderurgica è autorizzata dalla CECA. Tale autorizzazione prevede innanzitutto, un'autorizzazione per i « riferimenti di produzione ». Questa autorizzazione ha riguardo alla produzione annuale riconosciuta all'impresa sulla base della produzione effettivamente realizzata nei vari mesi contenuti in un arco di tempo opportunamente stabilito (due, tre o quattro anni); si prendono i dodici mesi facendo riferimento per ciascun mese a quello in cui vi è stata la produzione più elevata. I « riferimenti di produzione » rappresentano la base per la determinazione.

In secondo luogo vi è un'autorizzazione per le « quote di produzione ». Questa è determinata e concessa sulla base dei « riferimenti di produzione », determinati con le procedure richiamate nel punto 1, dei quali rappresentano una percentuale. Queste « quote » sono stabilite trimestral-

mente. Le « quote » non prodotte e non vendute possono essere trasportate nel trimestre successivo con un abbattimento percentuale. La traslazione di trimestre in trimestre si arresta al quarto trimestre.

Esistono, pertanto, due mercati: uno dei « riferimenti di produzione » ed uno delle « quote di produzione ». È, perciò, possibile alienare « quote di produzione » e non « riferimenti di produzione » e viceversa.

Da quanto esposto si può desumere che le transazioni dei « riferimenti (o quote) di produzione » interessano tutta l'attività produttiva dell'industria siderurgica.

Il mercato dei predetti « riferimenti » e « quote » è a base comunitaria; nel senso che si svolge ed interessa tutta la Comunità economica europea.

Accanto ai « riferimenti (o quote) di produzione » esistono anche i « riferimenti di consegna », che hanno riguardo alle quantità di prodotti siderurgici commerciabili. Ma questi « riferimenti di consegna » hanno scarsa rilevanza se presi di per sé, in quanto sono strettamente dipendenti dai « riferimenti (o quote) di produzione ». Per tale motivo non si è ritenuto opportuno sottoporre le relative transazioni alla vigilanza del Ministero dell'industria.

La norma prevede, poi, l'istituzione di un unico canale per l'invio alla CECA del modulo 2.61 e del modulo 220, contenenti i dati sulla produzione e sulla capacità produttiva delle imprese.

Attualmente i predetti moduli vengono trasmessi direttamente dalle imprese alla CECA, per cui nulla esiste presso gli uffici italiani competenti per materia, i quali per eventuali accertamenti debbono rivolgersi agli uffici comunitari.

L'invio dei moduli attraverso il Ministero dell'industria consente un duplice fine: l'osservanza dell'invio e la possibilità di effettuare accertamenti sulla rispondenza dei dati dichiarati ai dati reali.

La norma prevede, infine, la spesa relativa al contributo per gli smantellamenti. La stessa è preventivata in 250 miliardi di lire, oltre le eventuali disponibilità non utilizzate sugli stanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il predetto onere è posto a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici previsto dal citato articolo 20 della legge n. 46 del 1982.

L'articolo 3 prevede la concessione di contributi in conto interessi fino ad un massimo di 10 punti percentuali, con particolare riguardo alle zone del Mezzogiorno, sulle esposizioni debitorie a medio termine in essere o da concludere alla data di entrata in vigore della norma. I contributi vanno corrisposti per il periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1985, in modo che l'onere per interessi si abbassi nella misura corrispondente ai punti percentuali riconosciuti. Alle imprese va quindi corrisposto un contributo pari alla differenza tra l'esposizione debitoria vigente e quella risultante dall'applicazione all'operazione del tasso ridotto secondo il punteggio agevolativo riconosciuto. Tale differenza viene corrisposta relativamente alle periodicità che ricadono nel citato triennio 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1985.

Le domande debbono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della norma.

L'onere previsto è di 150 miliardi di lire ed è posto a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge n. 46 del 1982.

In proposito, si fa rilevare che la previsione iniziale di spesa era di 250 miliardi di lire, e con tale ammontare la norma è stata fatta conoscere in via informale alla Comunità economica europea, ponendo lire 100 miliardi a carico del bilancio del 1985.

In ultimo, il ministro del tesoro, per esigenze tecniche, ha ritenuto di non poter conservare nella norma la previsione di spesa per il 1985, impegnandosi, comunque, in via ufficiosa con il ministro dell'industria, a riassegnare i predetti 100 miliardi con la legge finanziaria del 1985.

Rimane, però, aperto il problema dell'approvazione da parte della CEE, che ora impone una duplice trattativa: una per la presente norma ed una, in sede di rifinanziamento, per il 1985.

Forse sarebbe opportuno, se è possibile, reinserire, in termini corretti, la previsione di spesa di 100 miliardi per il 1985, da stabilire con la legge finanziaria a norma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Se fosse necessario, a ciò si potrebbe provvedere mediante un emendamento di iniziativa governativa.

L'articolo 4 prevede la concessione di contributi per la demolizione di impianti per la produzione di tubi senza saldatura e di tubi saldati condotte o per acqua e gas.

Anche se si tratta di prodotti non sottoposti alla vigilanza comunitaria, è del pari importante incentivare la loro razionalizzazione attraverso la riduzione di capacità produttiva, in quanto vi è un forte squilibrio tra offerta e domanda. Quindi un ridimensionamento della capacità produttiva consente un adeguamento dell'offerta alla domanda senza sopportare costi di mantenimento per impianti inutilizzabili.

Il contributo è differenziato ed è fino a 150 mila lire per tonnellata di capacità produttiva demolita, per gli impianti per la produzione di tubi senza saldatura. Detto contributo può essere elevato fino a 250 mila lire se il contribtuo aggiuntivo viene destinato ad investimenti di razionalizzazione aziendale compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge n. 19 del 1983, convertito nella legge n. 87 del 1983, oppure in altri settori industriali.

Per i tubi saldati l'ammontare del contributo è fino a 30 mila lire per tonnellata di capacità produttiva soppressa, elevabili a 50 mila se la quota aggiuntiva di contributo viene destinata, come per i tubi senza saldatura, ad investimenti di razionalizzazione o in altri settori industriali.

Anche per queste imprese è stato previsto un contributo per la demolizione dei forni fusori collegati agli impianti di produzione dei tubi fino a 90 mila lire per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. In questo caso i forni fusori debbono essere tecnicamente collegati con gli impianti produttivi di tubi; sono, cioè, esclusi i collegamenti derivanti da accordi interaziendali.

I predetti impianti debbono essere in stato di effettiva agibilità, vale a dire in funzione, alla data del 1° luglio 1983 ed essere posseduti da chi presenta la domanda di contributo alla data del 30 giugno 1983. In caso di possesso senza proprietà, è necessario che il titolare di quest'ultima autorizzi espressamente la demolizione degli impianti.

Le domande di contributo debbono essere presentate al Ministero dell'industria entro tre mesi dall'entrata in vigore della norma.

Le istruttorie e le modalità di erogazione sono le stesse di quelle previste per gli impianti per la produzione di laminati. Si veda in proposito l'articolo 2.

L'articolo 5 prevede l'intervento della GEPI SpA in deroga alla normativa vigente, in tre aree del centro-nord. Si tratta dell'intervento ordinario nei comuni di Arezzo e di Terni e straordinario nell'area di Verbania-Cusio-Ossola.

L'intervento ordinario è diretto al recupero e rilancio di due imprese, entrambe appartenenti al settore meccanico: la Sacfem di Arezzo e la SIT-Stampaggi di Terni. Per entrambe le imprese ci sarebbero concrete possibilità di rilancio attraverso la ristrutturazione degli impianti e l'adeguamento degli addetti alle effettive esigenze operative. Per la Sacfem di Arezzo si prevede una riduzione occupazionale di circa il 50 per cento. Per la SIT-Stampaggi di Terni le prospettive sono ancora migliori, in quanto sembra addirittura possibile – dicono – il riscatto delle quote della GEPI SpA da parte della società da consociare per il rilancio entro due o tre anni.

L'intervento straordinario è previsto per la nota crisi delle fibre, per cui si tratta di trovare una occupazione alternativa, attraverso nuove iniziative, a circa 1.300 lavoratori.

Quindi, l'intervento straordinario della GEPI ha lo scopo di assicurare, per l'immediato, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai predetti lavoratori e, in seguito, le prospettive per una nuova occupazione. A quest'ultimo fine la norma prevede la costituzione - a mio avviso inopportuna - presso il Ministero dell'industria, di una commissione che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, esamini lo stato del settore del nylon 66, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio Verbania-Cusio-Ossola ed indichi le eventuali iniziative da intraprendere per avviare a soluzione lo stato di crisi dello stesso comprensorio.

Ai lavoratori rilevati attraverso l'intervento della GEPI è assicurato il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo massimo di 24 mesi.

L'onere derivante dal presente articolo è limitato naturalmente all'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per le maggiori spese che dovrà sopportare l'INPS, e mi pare insufficiente il previsto stanziamento di lire 6 miliardi per il 1984.

Per il 1985 non è indicata una previsione, in quanto non sarebbe attualmente attendibile una stima dei lavoratori a quell'epoca ancora in cassa integrazione guadagni straordinaria. È da tenere presente, tra l'altro, che questo stesso disegno di legge prevede una proroga della norma sul prepensionamento, a 55 anni per gli uomini e a 50 anni per le donne, fino al 31 dicembre 1986.

Per questo articolo è necessario presentare un emendamento per la rettifica di un refuso all'ultima riga del sesto comma, in cui non deve rimanere la parola « primo ».

L'articolo 6 prevede il cumulo tra gli aiuti comunitari e quelli nazionali riguardanti il settore siderurgico. Per questo motivo lo stesso fa riferimento agli articoli da 1 a 4, che riguardano appunto la siderurgia.

L'articolo 7 prevede una piccola modifica all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e riguarda il contributo in conto interessi in favore delle emissioni obbligazionarie. Si tratta, infatti, di consentire alle imprese controllanti di emettere obbligazioni per conto delle imprese controllate, le quali, a loro volta, hanno chiesto i contributi di cui si tratta per programmi di investimenti ammissibili agli interventi previsti dalla citata legge n. 675 del 1977.

L'articolo 8 prevede che il ministro dell'industria possa affidare l'espletamento di indagini, studi e ricerche intesi ad individuare i programmi di sviluppo e di intervento che consentano la migliore efficienza dei settori produttivi e l'accelerazione del processo di innovazione tecnologica. Al predetto fine è previsto un onere, fino a due miliardi di lire, da porre a carico delle somme ancora disponibili sulla riserva di fondi prevista dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, per le spese di funzionamento della legge stessa.

L'articolo 9 prevede interventi in favore delle aree in cui la crisi siderurgica ha provocato una crisi generale con particolari riflessi occupazionali.

La norma prevede che in dette aree, per ora già individuabili in genere a Napoli, si effettuino gli interventi previsti dai regolamenti comunitari n. 2616/80 e n. 216/84, che prevedono, appunto, interventi in favore delle zone soggette a ristrutturazione dell'industria siderurgica. Si tratta di interventi sia per nuove iniziative, sia per ampliamenti, sia per attrezzare aree destinate ad interventi di industrializzazione.

L'individuazione delle specifiche zone di intervento è affidata al ministro dell'industria di concerto con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, anche se a mio avviso è opportuno non scendere a dimensioni inferiori a quella provinciale.

Gli oneri relativi ai predetti interventi sono in parte a carico della Comunità europea, in pari misura a carico del tesoro dello Stato e, per un importo pari alla somma dei due precedenti, a carico del Fondo per il credito agevolato al settore industriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le predette somme costituiranno una sottopartita del citato « Fondo » e saranno gestite in contabilità fuori bilancio dal Ministero dell'industria.

L'articolo 10 disciplina, infine, la copertura degli oneri finanziari previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

L'onere complessivo previsto è di lire 558 miliardi. Di questi, 500 vengono coperti con disponibilità non utilizzabili previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, 56 miliardi con le disponibilità del Fondo investimenti e occupazione del 1984 e due miliardi con quelle del Fondo ristrutturazione e riconversione industriale - contabilità speciale del Ministero dell'industria.

Manca l'indicazione della copertura relativa agli anni 1983 e 1985 di quanto previsto all'articolo 3, mentre non vengono considerati gli effetti sulla GEPI per le autorizzazioni ordinarie relative a Terni e ad Arezzo.

In conclusione, richiamando tutte le osservazioni e le riserve avanzate, esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento, riservandomi, anche alla luce di quanto emergerà dal dibattito e dai chiarimenti che il Governo riterrà opportuni, di presentare specifici emendamenti al testo del disegno di legge così come formulato dal Governo.

PRESIDENTE. Per concomitanza di lavori in aula, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO